



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL TARDIVO DEPOSITO DI DOCUMENTI NON RENDE
NULLA LA SENTENZA**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
3, Sentenza del 29/04/2025, n. 3292/2025

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Casaburi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 332 PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO -
IN GENERE

Documenti tardivamente depositati - Sentenza di primo grado - Nullità
- Esclusione - Fondamento

Massima

Nel processo tributario, il mancato rilievo della tardività del deposito di documenti da parte del giudice di primo grado non costituisce vizio di nullità della sentenza, trattandosi di documenti che, in forza del principio devolutivo, il giudice d'appello può ritualmente porre a fondamento della sua decisione.

Rif. normativi

d.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 32

d.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 58

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 6-5, 19/12/2017, n. 30537 (Rv. 646991 - 01) VEDI

Cass., Sez. 5, 10/04/2024, n. 9635 (Rv. 671039 - 01) VEDI

Anno pubbl.

2025

Red.